



11919-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Piero Savani

- Presidente -

Claudio Cerroni

Aldo Aceto

Giovanni Liberati

- Relatore -

Ubalda Macrì

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 2877

UP - 26/10/2017

R.G.N. 23951/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/11/2016 della Corte d'appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 marzo 2012 il Tribunale di Bologna aveva condannato (omissis) alla pena di mesi nove di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 10 d.lgs. 74/2000 (perché, quale titolare delle imprese denominate (omissis) e (omissis), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva distrutto o, comunque, occultato le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la tenuta, in modo tale da non consentire la ricostruzione del volume d'affari per gli anni d'imposta 2007 e 2008) e 5 d.lgs. 74/2000 (per avere, nella medesima qualità e al medesimo scopo, omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007 e 2008, a fronte di ricavi pari a euro 3.097.803,00, nell'anno 2007, e a euro 2.937.657,00, nell'anno 2008).

G. Liberati

La Corte d'appello di Bologna, provvedendo sulla impugnazione dell'imputato, lo ha assolto dal reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, perché il fatto non sussiste, e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (capo B della rubrica) quanto alla condotta relativa all'anno 2007, perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione per la residua condotta relativa all'anno 2008, e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidato a tre motivi.

2.1. Con un primo motivo ha lamentato l'insufficienza della motivazione, riguardo alla conferma della condanna in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, in quanto, a fronte della contestazione di un'evasione d'imposta dell'ammontare di oltre 600.000,00 euro, la Corte d'appello aveva omesso di considerare le proprie doglianze in ordine alla assoluta incertezza dei risultati dell'accertamento compiuto dalla Agenzia delle Entrate, cosicché non poteva dirsi certo il superamento della soglia di rilevanza penale di euro 77.468,53 annui; non era, in particolare, stata accertata la riconducibilità delle fatture emesse a operazioni effettive, essendosi proceduto con il metodo induttivo, tenendo conto della percentuale media di ricarico applicato nel medesimo settore di attività nella Provincia di Bologna e nel medesimo anno di imposta, omettendo di considerare le doglianze al riguardo formulate con l'atto d'appello, con la conseguente insufficienza della motivazione sul punto.

2.2. Con un secondo motivo ha lamentato l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione riguardo alla configurabilità dell'elemento soggettivo del residuo reato ascrittogli, in quanto sul punto la Corte d'appello si era limitata a dare atto del superamento della soglia di rilevanza penale e della scarsa credibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato circa il ruolo effettivamente svolto nella vicenda, in quanto la sola accettazione della carica di amministratore non era elemento sufficiente a consentire di ritenere integrato l'elemento psicologico del reato, tenendo conto del fatto che egli aveva piena fiducia nell'operato dell'amministratore di fatto ^(omissis) nei cui confronti aveva immediatamente presentato denuncia non appena aveva appreso delle sue condotte, cosicché non poteva dirsi univoca la prova dell'elemento soggettivo.

2.3. Con un terzo motivo ha lamentato violazione di legge penale e illogicità della motivazione nella parte relativa alla rideterminazione della pena, non essendo state indicate le ragioni della misura del trattamento sanzionatorio, rideterminato a seguito della assoluzione dal reato di cui al capo A) e della dichiarazione di estinzione per prescrizione delle condotte di cui al capo B) relative all'anno 2007.

Benché la pena non avrebbe potuto essere determinata in misura inferiore a otto mesi di reclusione, tenendo conto del minimo edittale di un anno di reclusione e della applicazione delle circostanze attenuanti generiche, cosicché dall'eventuale annullamento della sentenza non avrebbe potuto discendere un trattamento sanzionatorio più favorevole, ha prospettato egualmente la sussistenza di un interesse a impugnare tale capo della sentenza, potendo *medio tempore* verificarsi l'estinzione del reato per prescrizione, avvenuta, nel caso in esame, il 30 marzo 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi d'appello non accolti, è inammissibile.

2. Le doglianze formulate con il primo motivo, riguardo all'insufficiente accertamento del volume d'affari generato dalle imprese di cui era titolare l'imputato, dei conseguenti ricavi e delle imposte non versate, tendono, in realtà, a conseguire una non consentita rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito e sono, quindi, inammissibili nel giudizio di legittimità.

La Corte d'appello ha, infatti, richiamato quanto esposto al riguardo nella sentenza di primo grado, secondo cui l'imputato, di professione imbianchino, aveva assunto la titolarità delle imprese individuali denominate (omissis) e (omissis) operanti con la Repubblica di San Marino, imprese che avevano commercializzato beni per circa 6 milioni di euro negli anni 2007 e 2008 (come in parte riconosciuto dallo stesso imputato, secondo cui l'amministratore di fatto delle due imprese, (omissis) si recava in automobile a San Marino e ritornava in Italia con merci che poi rivendeva, in mancanza di qualsiasi documento fiscale e omettendo le prescritte dichiarazioni), e ha sottolineato quanto accertato dall'ufficio dogane, secondo cui la sola imposta sul valore aggiunto dovuta dalle due ditte per tale attività ammontava a oltre 600.000,00 euro per ciascuna delle due annualità oggetto di contestazione, ritenendo quindi certamente superata la soglia di rilevanza penale di euro 77.468,53 annui applicabile *ratione temporis*.

A fronte di tale accertamento, del tutto univoco, il ricorrente ha censurato il metodo utilizzato per determinare l'ammontare dei ricavi e dell'imposta non corrisposta, che sarebbe inadeguato, proponendo in tale modo una doglianza non consentita nel giudizio di legittimità, perché non attiene a un vizio della motivazione ma a un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in coerenza con gli elementi a disposizione e di cui è stata spiegazione immune da vizi logici.

G. Liberati

In relazione a tale doglianza, inoltre, il ricorrente risulta anche privo di interesse concreto, essendo stato ritenuto il superamento certo della soglia di rilevanza penale ed essendo, di conseguenza, priva di rilevanza nel giudizio penale la precisa determinazione dell'imposta evasa, non essendo stati adottati provvedimenti di confisca, che richiedono la determinazione del profitto da reato.

3. Il secondo motivo, mediante il quale il ricorrente ha prospettato ulteriore vizio della motivazione, nella parte in cui è stata affermata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato ascrittogli, è inammissibile a causa della sua genericità, oltre che manifestamente infondato.

Il ricorrente ha, infatti, omesso di considerare quanto esposto nella sentenza impugnata, a proposito della sua partecipazione consapevole alla attività delle imprese individuali di cui aveva accettato di divenire titolare, affermando genericamente di essere un mero prestanome dell'effettivo dominus di tali imprese, (omissis) omettendo di considerare quanto sottolineato nella motivazione della sentenza impugnata circa la consapevole assunzione della veste di titolare di tali imprese individuali e la partecipazione alla loro attività, mediante la sottoscrizione di delega per effettuare gli acquisti di merce nella Repubblica di San Marino che hanno dato luogo alla evasione d'imposta: si tratta di motivazione pienamente idonea a escludere il ruolo di mero prestanome dell'imputato, con cui quest'ultimo ha omesso di confrontarsi, tantomeno in modo critico, con la conseguente genericità e manifesta infondatezza della doglianza.

4. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, comunque necessario per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che la pena inflittagli non potrebbe comunque essere ridotta, essendo stata determinata nella misura di sei mesi di reclusione, a fronte di un minimo editale pari, *ratione temporis*, a un anno di reclusione, che quindi avrebbe potuto essere ridotto, per effetto della applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, a mesi otto di reclusione, cosicché in nessun caso il ricorrente potrebbe beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Né può essere ravvisato un interesse a impugnare nel decorrere del tempo, onde far compiere il termine di prescrizione del reato ascritto al ricorrente, in quanto l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, citato, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 6,

G. Lino

n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172; Sez. 3, Ordinanza n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685; Sez. 2, n. 25715 del 28/05/2004, Fasano, Rv. 229724), cosicché esso non può consistere nel solo decorrere del tempo onde far maturare il termine massimo di prescrizione del reato ascritto al ricorrente.

5. Il ricorso in esame deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, manifesta infondatezza e il contenuto non consentito dei motivi cui è stato affidato, e la mancanza di interesse a coltivare l'ultimo motivo.

L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26/10/2017

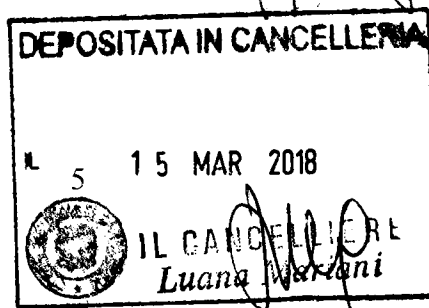
Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Piero Savani





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 15 marzo 2018

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92